

# **Il *Bail-in* ...pillole in Circoscrizione**

*20 Ottobre 2016*

*Relatore: Dr. Davide Rivero*



**Il Contesto e finalità normativa**

**Come funziona il *Bail-in***


**Gli strumenti oggetto di *Bail-in***

**Come tutelarsi**



Il cosiddetto *Bail-in* ( salvataggio interno ) rientra tra gli strumenti giuridici disponibili e utilizzabili dalle autorità regolamentari ( tra cui Banca d'italia ) per:

- **pianificare la gestione delle crisi;**
- poter intervenire prima della **completa manifestazione della crisi;**
- gestire la fase di c.d. **“risoluzione”**, finanziata con fondi specifici a cui contribuiscono gli intermediari finanziari interessati.



• Il *Bail-in* rientra in un contesto normativo di più ampio respiro introdotto con la Direttiva 2014/59/UE (**Bank Recovery and Resolution Directive, “BRRD”**) approvata in data 15 maggio 2014 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio che istituisce un quadro armonizzato a livello comunitario in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

• La direttiva ha lo scopo di introdurre nei paesi europei una serie di regole per prevenire e gestire le crisi delle Banche e delle Imprese di investimento, **con la finalità ultima** di evitare gli interventi pubblici, il cui peso grava tanto sui contribuenti quanto sul bilancio dello Stato.



- Secondo Banca d'Italia sottoporre una banca a **RISOLUZIONE** significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla BRRD, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.”

Gli strumenti di **RISOLUZIONE** sono: (articolo 39, d.lgs. 180/2015):

- Vendita a un soggetto terzo;
- cessione temporanea di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte (c.d. bridge bank) costituito e gestito dalle Autorità in vista di una successiva cessione sul mercato;
- cessione delle attività deteriorate a una società veicolo (c.d. bad bank) per la gestione della liquidazione delle stesse;
- **applicazione della procedura di Bail-in.**






**Il Contesto e finalità normativa**

**Come funziona il bail in**

**Gli strumenti oggetto di bail in**

**Come tutelarsi**



Nella situazione iniziale a sinistra (banca in condizioni di normalità), la banca dispone dal lato del passivo, di capitale, di passività che possono essere sottoposte a bail-in (passività ammissibili) e di passività escluse dal bail-in, come i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositanti. Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività si riduce e il capitale è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l'autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni.



Il *bail-in* è quindi una forma di salvataggio interno che prevede la **svalutazione di azioni e crediti, o la loro conversione in azioni, così da assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca.**

- **Le perdite che azionisti e creditori possono subire non saranno mai superiori rispetto a quelle che dovrebbero sopportare nel caso di una procedura di liquidazione ordinaria della banca.**

Il Bail-in pertanto **consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività** e dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori, non comporta costi per i contribuenti.





**Il Contesto e finalità normativa**

**Come funziona il bail in**

**Gli strumenti oggetto di bail in**

**Come tutelarsi**



## Strumenti esclusi

- gli importi dei **depositi fino a 100.000 euro**;
- le **passività garantite** (es. *covered bond*);
- le **passività derivanti dalla detenzione di beni** dei clienti a seguito di una **relazione fiduciaria** (es. contenuto delle cassette di sicurezza, fondi comuni di investimento, polizze assicurative);
- le **passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni**;
- le **passività da partecipazione a sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni**;
- i **debiti verso dipendenti, i debiti commerciali e fiscali** (se privilegiati dalla normativa fallimentare).



## Strumenti inclusi



Nello specifico .....



Gli strumenti finanziari coinvolti nella procedura di risoluzione attraverso il bail-in seguono un specifica gerarchia normativa.

La **Procedura** intaccherà prima :

- **azioni**;
- **altri titoli di capitale**;
- **altri crediti subordinati**;
- **crediti chirografari**;
- **depositi di persone fisiche e PMI per l'importo eccedente i 100.000 euro \***.

**Sono assoggettabili a *bail-in* anche i titoli e i prodotti emessi e/o sottoscritti prima del 1° gennaio 2016.**

\* Gli **importi depositati fino a 100.000 Euro sono tutelati** dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal Fondo di Garanzia dei Depositi del Credito Cooperativo. **L'importo garantito è calcolato per depositante**, per cui **se un conto è cointestato a due persone, l'importo garantito è di 200.000 Euro**, mentre se una persona ha due conti aperti presso la medesima banca, l'importo garantito è di 100.000 Euro.



**Il Contesto e finalità normativa**

**Come funziona il bail in**

**Gli strumenti oggetto di bail in**

**Come tutelarsi**

# Come tutelarsi

---



- Informarsi sempre sulla salute dell' Emittente in termini di capitale, redditività, liquidità ( indicatori **CET1**, **ROE**, **LCR**, **NSFR** etc.)
- Essere consapevoli che ad ogni investimento potenzialmente più redditizio corrisponde sempre un analogo maggiore rischio finanziario
- Tenersi aggiornato, per quanto possibile, sulle evoluzioni dei mercati finanziari
- Nel dubbio richiedere chiarimenti alla propria Banca